

SALT p.a. – TRONCO LIGURE TOSCANO

SOLLECITAZIONE A PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPETITIVA PER L’AFFIDAMENTO IN SUBCONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI

Aree di Servizio: Castagnolo Ovest e Melara .

QUESITI	RISPOSTE
È possibile richiedere l’avalimento per il requisito al capitolo 2.3 lettera a ad un’impresa ausiliaria e l’avalimento per i requisiti al capitolo 2.3 lettere b e c ad un’altra impresa ausiliaria?	È possibile
L’impresa ausiliaria A può dare avalimento a più di una impresa ausiliata per la stessa procedura?	È possibile
Supponendo che l’impresa ausiliata acquisisca i requisiti durante la durata contrattuale, è possibile terminare il contratto di avalimento prima della sua naturale scadenza?	Non è possibile
È possibile cambiare impresa ausiliaria durante la durata contrattuale?	Non è possibile
Nel testo della sollecitazione non è chiaro a chi sia in carico la posa contatore. Si prega di specificare.	Il Subconcessionario dovrà richiedere l’attivazione della fornitura di Energia e stipulare il relativo contratto. La posa del contatore è a carico del CPO
Da quando decorrono le durate delle concessioni?	Il presente quesito, non riguardando le modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla sollecitazione non è allo stato pertinente
In caso di ATI è richiesto che i requisiti devono essere posseduti cumulativamente dai vari soggetti e che la capofila li deve avere in misura maggioritaria, non inferiore al 40%. In questo caso si fa riferimento ai requisiti previsti dalla sollecitazione o dalla somma dei requisiti posseduti dai singoli soggetti dell'ATI? es la capofila ha 28 punti di ricarica sopra i 50 kW (40% del requisito di gara) e gli altri soggetti 10,30,25 ecc è corretto calcolare il 40% in riferimento ai requisiti previsti dalla sollecitazione o bisogna calcolarlo	Si deve far riferimento ai requisiti previsti dalla sollecitazione

<p>considerando la somma dei requisiti di tutti i soggetti dell'ATI?</p>	
<p>Sempre in caso di ATI, supponendo che la misura maggioritaria o al minimo il 40% è calcolata sui requisiti previsti dalla sollecitazione, è possibile che la capofila abbia il 40% di uno solo dei requisiti? ad es abbia il 40% del num di punti di ricarica ma non abbia il 40% del requisito relativo al fatturato. Oppure è possibile che abbia solo il 40% del fatturato specifico e non di quello globale o viceversa?</p>	<p>I soggetti raggruppati devono possedere tutti i requisiti nella percentuale di partecipazione al raggruppamento.</p>
<p>In caso di ATI/avvalimento la capofila/ausiliaria può essere sostituita per i casi di procedure concorsuali? Ad es. in caso di fallimento si ha il decadimento della concessione o è possibile sostituire la capofila/ausiliaria? Qualora l'ausiliata/altro soggetto abbia maturato il requisito è possibile procedere o la concessione decade? Visto l'investimento che prevede un ritorno non inferiore a 8 anni, la decadenza del contratto potrebbe essere molto impattante.</p>	<p>Sussiste la facoltà della Concessionaria autostradale di recedere dalla subconcessione nel caso in cui il Subconcessionario sia stato posto in liquidazione o sia stato dichiarato fallito o assoggettato ad altra procedura concorsuale.</p> <p>In merito, si precisa che per Subconcessionario si intende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in caso di ATI: i componenti del raggruppamento, quindi, nel caso di fallimento di uno o più componenti, i restanti componenti possono proseguire l'attività a patto che siano in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati per prestare i servizi ancora da eseguire; - in caso di Avvalimento: l'impresa Ausiliata, quindi in caso di fallimento dell'Ausiliaria, quest'ultima può essere sostituita.
<p>Nella sollecitazione tra gli impegni del concessionario compare la posa dei cavidotti e la realizzazione delle aree e sedimi per la stazione di ricarica. Si intende che il basamento della colonnina viene eseguito dal concessionario eventualmente su indicazione del subconcessionario?</p>	<p>Il presente quesito, non riguardando le modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla sollecitazione non è allo stato pertinente.</p>
<p>Si chiede se i chiarimenti ai quesiti seguenti possano essere ritenuti validi per tutte le Sollecitazioni riguardanti le Aree di Servizio riportate nell'oggetto della Presente oppure se sia</p>	<p>Si conferma che i chiarimenti forniti sulla sollecitazione sono validi per le aree di servizio: Castagnolo Ovest e Melara.</p>

necessario sottomettere singolarmente i quesiti per ogni Area di Servizio oggetto di Sollecitazione.	
Vista la rapida evoluzione del settore e al fine di non penalizzare le imprese che hanno conseguito una veloce crescita negli ultimi anni, si chiede, in alternativa al solo riproporzionamento su 3 anni del fatturato Globale e Specifico, di includere come requisito di capacità economica di cui al punto 2.3 il superamento di 1/3 del fatturato Specifico o Globale in almeno uno degli ultimi 3 anni di attività dell'azienda.	Non è un chiarimento sulla procedura ma una richiesta di modifica dei requisiti che, comunque, non può trovare accoglimento.
Si chiede se in caso di cessione di ramo d'azienda previo conferimento in natura, i requisiti di capacità tecnico-economica posseduti dalla conferente nel periodo di riferimento possano essere ritenuti validi anche per la conferitaria, o se di debba in ogni caso ricorrere all'istituto dell'avvalimento.	Per quanto oggetto della cessione, la società cessionaria può beneficiare dei requisiti di capacità tecnico-economica maturati dalla società cedente.
Si chiede se, nel caso in cui per l'impresa manifestante interesse sia necessario avvalersi dell'istituto dell'Avvalimento, sia necessario stipulare il contratto di avvalimento tra l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria prima della scadenza delle Sollecitazioni o prima della scadenza dei termini che verranno fissati per la presentazione delle offerte in risposta agli avvisi delle Gare Pubbliche.	Come indicato alla lettera c) dell'art. 2.4 della Sollecitazione il contratto di avvalimento deve essere allegato alla domanda di partecipazione.
Si chiede di includere, al fine del calcolo del requisito di capacità economica (Fatturato Globale e Specifico) anche i Bilanci approvati in data successiva alla richiesta di Sollecitazione a presentare Domanda di Partecipazione, ma in data precedente alla emissione delle Gare Pubbliche.	Non è un chiarimento sulla procedura ma una richiesta di modifica dei requisiti, che, comunque, non può trovare accoglimento.
Si chiede conferma che, diversamente da quanto indicato al punto 1.1 della Domanda di Sollecitazione, i dispositivi di ricarica debbano essere realizzati a cura e spese del Subconcessionario.	I dispositivi di ricarica devono essere forniti/realizzati a cura e spese del Subconcessionario

<p>Qualora si partecipi alla sollecitazione in oggetto con la forma dell'ATI costituenda quali documenti è necessario allegare? Oltre agli allegati della sollecitazione relativi all'ATI costituenda in cui viene richiesto di indicare le quote di partecipazione, la suddivisione delle attività, l'indicazione della mandataria, è necessario allegare anche altro tipo di documentazione? In caso affermativo potreste gentilmente indicarla?</p>	<p>Le ATI devono presentare I seguenti modelli compilati e sottoscritti dai soggetti muniti dei necessari poteri così come indicato all'articolo 4 della Sollecitazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modello B) (operatori riuniti); - Modello D) (dichiarazione sostitutiva per mandataria ATI); - Modello E) (dichiarazione sostitutiva per mandante ATI); - Modello H) (dichiarazione Sostitutiva Societaria, una dichiarazione per ciascun componente ATI); - Modello I) (Impegno di riservatezza, può essere congiuntamente sottoscritto da tutti i componenti ATI).
<p>La nostra azienda ha sede all'estero ed è attiva in vari paesi europei, uno di questi è l'Italia, e parteciperà alla gara con la filiale italiana. Nella Visura Camerale della sede italiana viene riportato il nome di un rappresentante legale e di un procuratore.</p> <p>Vorremmo chiedere due chiarimenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nel punto c) dell' "Allegato C dichiarazione generale per impresa singola" (riportato in allegato per comodità), si devono inserire i riferimenti delle 2 persone menzionate nella Visura Camerale della nostra società in Italia? Oppure dobbiamo inserire anche i riferimenti dei Managing Directors della nostra sede centrale (che è all'estero)? 2. nel punto c) dell' "Allegato H Dichiarazione sostitutiva societaria" (riportato in allegato per comodità), si devono inserire i riferimenti delle 2 persone menzionate nella Visura Camerale della nostra società in Italia oppure solo il nome del rappresentante legale? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. È corretto indicare al punto c) dell'Allegato C i due soggetti presenti nella visura camerale della filiale italiana. 2. Al punto c) dell'Allegato H vengono indicati gli amministratori. Al punto e) del medesimo allegato è possibile indicare gli altri soggetti dotati di poteri di rappresentanza (oltre al sottoscrittore della domanda di partecipazione), idonei al compimento di ogni atto necessario alla partecipazione alla Procedura.
<p>Qualora la società ausiliata si avvalga della propria holding (società controllante al 100%) ai fini del raggiungimento del requisito di cui al paragrafo 2.3 lett a) (n. punti di ricarica), possono essere</p>	<p>si all'avvilimento con la Capogruppo e con altre società del gruppo ma per ciascuna occorre contratto di avvalimento puntuale</p>

considerati anche i punti di ricarica gestiti dalle altre società del gruppo (controllate dalla medesima holding), apparendo superfluo dover chiedere un “duplice” avvalimento nell’ambito di società appartenenti al medesimo gruppo?	
Per un lotto che preveda tra i requisiti di capacità tecnico economica di cui al punto 2.3 un Fatturato Globale pari a 3Y€ e un Fatturato Specifico pari a 3X€, si chiede conferma che nel caso in cui l'impresa Partecipante abbia 2 bilanci approvati i requisiti minimi siano Fatturato Globale pari a 2Y€ e un Fatturato Specifico pari a 2X€, ovvero i 2/3 dei requisiti richiesti nella sollecitazione alla manifestazione di interesse.	Si conferma
Si chiede se, in caso di cessione di ramo d'azienda previo conferimento in natura dello stesso in una società di nuova costituzione, finalizzato in data antecedente (dicembre 2023) a quella prevista per la scadenza di presentazione della domanda di partecipazione alle procedure competitive in oggetto (febbraio 2024), i requisiti di capacità tecnico-economica posseduti dalla conferente nel periodo di riferimento possano essere ritenuti validi anche per la conferitaria, o se si debba, in ogni caso, ricorrere all'istituto dell'avvalimento	Per quanto oggetto della cessione, che si sia perfezionata prima della presentazione della domanda di partecipazione alla sollecitazione, la società cessionaria può beneficiare dei requisiti di capacità tecnico-economica maturati dalla società cedente.
Si chiede di chiarire se nella seconda fase di gara, ovvero quando verranno invitato gli operatori qualificati nella prima fase, la procedura di gara avrà ad oggetto anche stazioni di ricarica con Punti di ricarica di potenza inferiore a 100 kW e multistandard.	La procedura ha ad oggetto quanto indicato al punto 1.2 della Sollecitazione
Si richiede di chiarire se nella seconda fase di gara, ovvero quando verranno invitato gli operatori qualificati nella prima fase, è possibile per un operatore partecipare a tutte le procedure di gara per singolo concessionario. In caso affermativo, è possibile che un operatore si aggiudichi tutte le gare	È possibile partecipare a tutte le procedure per le quali si riceverà invito. Per ciascuna procedura è possibile presentare offerta per uno o per entrambi i lotti, tuttavia, nel rispetto di quanto prescritto dalla Misura 4.1. di cui alla Delibera ART n.

relative alle Area di Servizio di un medesimo concessionario?	130/2022, ciascun concorrente potrà essere aggiudicatario di un solo lotto per area di servizio.
Si richiede di specificare se l'operatore che ha partecipato in forma singola nella prima fase possa partecipare nella seconda fase in forma di ATI, consorzio o in avvalimento con altre società che non ha partecipato alla prima fase	l'operatore economico qualificato singolarmente e conseguentemente invitato a presentare offerta può, in sede di offerta, eventualmente associarsi con altri operatori economici che a loro volta siano stati invitati come soggetti singoli
È ammessa la partecipazione in ATI o mediante avvalimento di due imprese appartenenti allo stesso gruppo societario	due operatori economici appartenenti allo stesso gruppo societario possono costituirsi in ATI. In caso di avvalimento, l'impresa ausiliaria può appartenere allo stesso gruppo societario dell'ausiliata.
Si richiede se in fase di invito alla seconda fase verrà condivisa la bozza del contratto di affidamento del servizio e se il contenuto del contratto sia negoziabile	lo schema dell'atto di subconcessione non è negoziabile. Lo stesso è parte della documentazione messa a disposizione dei soggetti invitati a formulare offerta
Nel caso in cui in questa prima fase si esprimesse interesse a partecipare come costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese, successivamente, nelle procedure competitive (seconda fase) che verranno indette, bisognerà partecipare come RTI o eventualmente le imprese potranno partecipare singolarmente non più associate in RTI?	è possibile solo nel caso in cui gli operatori economici posseggano tutti i requisiti previsti dalla sollecitazione anche singolarmente
di confermare che è consentita la partecipazione alla presente procedura, indetta ai sensi dell'art. 11, comma 5-ter, legge n. 498/1992, di una Società di diritto turco, sia nella qualità di concorrente che in quella eventuale di impresa ausiliaria, non risultando nella "Sollecitazione a presentare manifestazioni di interesse" alcuna clausola limitativa e anche tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2.2 (relativo all'iscrizione in un uno dei registri professionali o commerciali previsti dalla legislazione dello Stato di appartenenza per attività inerenti all'oggetto dell'affidamento);	si conferma

<p>in ogni caso, di confermare che è consentita la partecipazione una Società di diritto turco anche in base all'Accordo tra il Governo della Repubblica di Turchia e il Governo della Repubblica Italiana sulla promozione reciproca e la protezione degli investimenti (Accordo sugli investimenti del 22/3/1995, ratificato con legge 27/10/2003, n. 294), che costituisce, ad ogni fine ed effetto, accordo bilaterale che consente alle imprese turche la partecipazione alle procedure di gara in Italia</p>	<p>si conferma</p>
<p>di confermare che una Società di diritto turco, secondo quanto stabilito dalla "Sollecitazione a presentare manifestazioni di interesse", potrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>dimostrare "l'esistenza dei requisiti prescritti ... in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi";</i> • <i>- presentare "la documentazione attestante i necessari poteri dei soggetti che sottoscrivono la domanda di partecipazione e i suoi allegati ... in lingua straniera, ma in tal caso dovrà essere corredata, a pena di esclusione, di traduzione giurata in lingua italiana".</i> 	<p>si conferma</p>
<p>in caso di risposta negativa al quesito sub c), con quali modalità potranno essere presentate, da una Società di diritto turco, le dichiarazioni e i documenti prescritti dalla "Sollecitazione a presentare manifestazioni di interesse" ai fini della partecipazione alla procedura e della dimostrazione dei requisiti di partecipazione</p>	<p>*****</p>
<p>se, ai fini della dimostrazione dei requisiti di partecipazione di una Società di diritto turco, sia consentita la presentazione di "certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non</p>	<p>in via residuale, può essere ammessa anche questa modalità</p>

veritieri", ai sensi dell'art. 3, comma 4, d.p.r. n. 445/2000	
se, ai fini della dimostrazione dei requisiti di partecipazione di una Società di diritto turco, sia consentita la produzione di " <i>dichiarazione giurata resa dinanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine o di provenienza</i> " (v. parere ANAC n. 3754/2022 e parere MIMS n. 1359/2022);	non ammissibile
con riferimento alla possibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica ed economica richiesti dalla " <i>Sollecitazione a presentare manifestazioni di interesse</i> ", si chiede di confermare che nel caso di avvalimento tra soggetti facenti parte del medesimo gruppo societario, non è necessario presentare il contratto di avvalimento, ma è sufficiente presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, e ciò anche nel caso di relazioni infragruppo con soggetto stabilito in Stato extraeuropeo	è necessario presentare un contratto di avvalimento
con riferimento alla possibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica ed economica richiesti dalla " <i>Sollecitazione a presentare manifestazioni di interesse</i> ", si chiede di confermare che in occasione della presentazione della domanda di partecipazione sarà possibile limitarsi a dichiarare il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento (numero punti di ricarica attivi; fatturato globale; fatturato speciale), senza che sia richiesto presentare già in tale fase ulteriori documenti a comprova del possesso dei requisiti medesimi.	nel caso in cui si intenda ricorrere all'istituto dell'avvalimento l'operatore economico dovrà allegare alla domanda di partecipazione la documentazione indicata al punto 2.4, lettere a), b) e c). della Sollecitazione
con riferimento alle due aree di servizio riportate in oggetto, si chiede se, nella fase di gara successiva alla prequalifica, la Spett.le Società intenda gestire	Trattasi di due procedure distinte

<p>in un unico lotto le due aree di servizio, o se ciascun verrà trattata come singolo lotto con relativa procedura di gara</p>	
<p>per l'affidamento del servizio di ricarica sulle aree di servizio in oggetto, verrà applicato il Codice degli Appalti D.Lgs. 36/2023 o si seguirà una procedura ad hoc per la Concessione?</p>	<p>la procedura è regolata dalle previsioni di cui all'articolo 11, comma 5-ter, L. 498/92 e dall'allegato A della Delibera ART 130/22.</p>
<p>È ammissibile la partecipazione di una Società sia in Avvalimento che in ATI (esempio: Società X in Avvalimento con Società Y e Società (X+Y) in ATI con Società Z)?</p>	<p>È fatto divieto agli operatori economici di presentare domanda di partecipazione in più di un raggruppamento ovvero di presentare detta domanda anche in forma individuale qualora intendano farlo in raggruppamento.</p>
<p>Con riferimento alla Sollecitazione in oggetto, si domanda cortesemente di confermare che l'indicazione della ripartizione delle attività tra le imprese in ATI/RTI da riportare nell'Allegato B della Domanda di partecipazione potrà essere eventualmente meglio dettagliata e/o modificata a seguito dell'analisi da parte delle imprese in ATI/RTI di quanto riportato nella lettera di invito e dei suoi allegati.</p>	<p>si conferma, a condizione che all'esito delle intervenute modifiche i soggetti componenti l'ATI posseggano i necessari requisiti di qualificazione in misura adeguata.</p>
<p>Nell'ipotesi di partecipazione in RTI di 2 Charging Point Operator e di aggiudicazione da parte della stessa del lotto per un numero X di punti di ricarica, si chiede di confermare che i Charging Point Operator possano tra loro suddividersi la gestione dei punti di ricarica installati.</p>	<p>Il presente quesito, non riguardando le modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla sollecitazione non è allo stato pertinente</p>
<p>In merito al valore stimato dell'affidamento, si richiede di indicare su che dati e che assunzioni siano stati calcolati i "quantitativi di energia che si presume siano erogati dai servizi di ricarica".</p>	<p>Il presente quesito, non riguardando le modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla sollecitazione non è allo stato pertinente</p>
<p>Si prega di confermare che, per quanto concerne la tipologia di punti di ricarica, lo standard CCS Combo 2 sia l'unico richiesto come caratteristica tecnica del punto di ricarica stesso.</p>	<p>Il presente quesito, non riguardando le modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla sollecitazione non è allo stato pertinente</p>
<p>Riguardo alla potenza garantita di 0.6 MW o 1.2 MW per ciascun CPO: è possibile ottenere anche una potenza maggiore se il gestore di rete è in grado di metterla a disposizione, per esempio nel caso in cui</p>	<p>Il presente quesito, non riguardando le modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla sollecitazione non è allo stato pertinente</p>

<p>si volessero realizzare più punti di ricarica o si volesse erogare più potenza per singolo punto di ricarica?</p>	
<p>Nella domanda di sollecitazione è previsto che per ogni area di servizio vi sia l'affidamento a 2 CPO; nel caso in cui nelle aree di servizio non vi sia spazio sufficiente per la compresenza di 2 CPO e quindi per la creazione di 2 stazioni di ricarica distinte, si chiede di indicare quali modalità di assegnazione e/o suddivisione degli spazi il concessionario intende adottare.</p>	<p>Il presente quesito, non riguardando le modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla sollecitazione non è allo stato pertinente</p>
<p>1) A Qualora la società che intenda partecipare alla gara sia stata costituita nel 2023 ed abbia, quindi, un solo anno di attività, si chiede di confermare se, ai sensi della precisazione del bando "Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività", il requisito di fatturato minimo (sia globale che specifico) debba corrispondere ad 1/3 del fatturato richiesto o altro importo inferiore.</p> <p>Si consideri il seguente esempio pratico:</p> <p>Requisito:</p> <p>Fatturato Globale: Somma dei fatturati generali (valore della produzione iscritto in bilancio), conseguiti negli ultimi 3 (tre) esercizi di bilancio approvati alla data della presente: euro 3.000.000,00</p> <p>In tal caso, qualora la società che intenda partecipare alla manifestazione di interesse, sia stata costituita nel 2023 ed abbia un solo anno di attività, il valore di fatturato richiesto sarà pari ad euro 1.000.000,00 o importo inferiore.</p> <p>1) B In caso di risposta affermativa al quesito 1 A, qualora la società costituita nel 2023 (per cui sarebbe richiesto 1/3 del fatturato minimo) decida di utilizzare lo strumento di avalimento per</p>	<p>L'operatore economico che intenda partecipare come impresa singola e che abbia un solo anno di attività, può qualificarsi idoneamente disponendo di un fatturato generale e un di un fatturato specifico pari ad almeno 1/3 dei valori rispettivamente esposti al punto 2.3 lettere b) e c) della Sollecitazione.</p> <p>Qualora l'operatore economico non raggiunga i valori minimi sopra indicati - 1/3 dei valori rispettivamente esposti al punto 2.3 lettere b) e c) della Sollecitazione - potrà, per quanto occorrente, ricorrere all'avvalimento.</p>

<p>comprovare il requisito minimo di fatturato avvalendosi di una società che, invece, possiede gli ultimi 3 esercizi di bilancio approvati, si chiede di confermare se il requisito di fatturato da rispettare (sia globale che specifico) sia comunque 1/3 di quello richiesto, ovvero se l'avvalimento con una società con gli ultimi 3 esercizi di bilancio approvati implichi, invece, il rispetto del requisito di fatturato completo.</p>	
<p>2) Qualora la società che intenda partecipare alla gara sia stata costituita nel 2023 (e quindi abbia un solo periodo di attività) e decida di utilizzare lo strumento di avvalimento per comprovare il requisito minimo di fatturato, si chiede di confermare se il requisito di fatturato minimo da considerare (sia globale che specifico) debba essere calcolato rispetto alla somma degli ultimi 3 esercizi di bilancio approvati della società ausiliaria, nonostante la società ausiliata abbia un solo periodo di attività.</p> <p>Si consideri il seguente esempio pratico:</p> <p>Se la società che intende partecipare alla manifestazione di interesse (società costituita nel 2023 con un solo anno di attività) si avvale di una società che, invece, possiede gli ultimi 3 bilanci di esercizio approvati (2021, 2022, 2023), il calcolo del fatturato minimo sarà comunque la somma dei fatturati 2021, 2022 e 2023 della società ausiliaria e NON solamente il valore di fatturato del bilancio approvato nel 2023.</p>	<p>si veda risposta al quesito che precede</p>
<p>Nelle ipotesi in cui la società che concorre in proprio sia stata costituita da un anno, si chiede di confermare come debba essere comprovato il fatturato globale richiesto, qualora alla data di scadenza del bando non sia ancora stato approvato il primo bilancio di esercizio, perché nei termini di legge.</p>	<p>allo stato della procedura è sufficiente la dichiarazione della sussistenza del requisito. Qualora, la comprova del requisito venga richiesta prima dell'approvazione del primo bilancio di esercizio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il fatturato generale potrà essere comprovato mediante produzione della dichiarazione annuale IVA o esibizione dei registri IVA;

	<p>- Il fatturato specifico potrà essere comprovato mediante produzione di copia delle fatture relative alla specifica attività da cui si ricavi il fatturato specifico realizzato. Qualora la fattura non menzioni la specifica attività o la causale riportata non sia chiara il requisito può essere dimostrato presentando anche copia dei contratti a cui le fatture si riferiscono.</p>
<p>IN CASO DI COSTITUZIONE DI ATI:</p> <p>1) si chiede di chiarire cosa si intende con la precisazione che i requisiti di fatturato “dovranno essere posseduti cumulativamente dai soggetti in ATI” qualora l’ATI sia costituito da due società di cui una conta un solo anno di attività, mentre l’altra ne contra tre.</p> <p>Si consideri il seguente esempio pratico:</p> <p>Requisito:</p> <p>Fatturato Globale: Somma dei fatturati generali (valore della produzione iscritto in bilancio), conseguiti negli ultimi 3 (tre) esercizi di bilancio approvati alla data della presente: euro 3.000.000,00</p> <p>La società A e la società B intendono partecipare in ATI.</p> <p>La società A ha un solo anno di attività e, quindi, le è richiesto un fatturato minimo pari a euro 1.000.000, 00 (requisito di fatturato rapportato al periodo di attività).</p> <p>La società B ha, invece, tre anni di attività e quindi le è richiesto un fatturato minimo pari ad euro 3.000.000,00</p> <p>In tale circostanza, ai fini del rispetto del requisito minimo di fatturato, si dovrà considerare il requisito richiesto alla società A (quindi solo euro 1.000.000,00), oppure il requisito richiesto alla società B (quindi euro 3.000.000,00)?</p>	<p>si deve considerare il requisito così come richiesto al punto 2.3 lettere b) e c) della Sollecitazione.</p>

<p>2) A si chiede di chiarire se, con la precisazione che i requisiti di fatturato dovranno comunque “essere posseduti in misura maggioritaria – non inferiore al 40% - dalla mandataria”, si intenda che in caso di ATI la società che deve ricoprire il ruolo di capofila dovrà sempre essere la società – all’interno del raggruppamento – con il fatturato maggiore.</p>	<p>La Capogruppo deve possedere tutti i requisiti richiesti dal punto 2.3 lett. a), b) e c) della sollecitazione in misura maggioritaria – non inferiore al 40% -.</p>
<p>2) B chiarire se, in caso di ATI, ai fini del rispetto del requisito minimo di fatturato, si possa utilizzare anche lo strumento dell’avvalimento.</p>	<p>i singoli operatori economici che compongono l’ATI possono avvalersi di altri soggetti per ottenere i requisiti minimi richiesti.</p>
<p>Si richiede di chiarire se nella seconda fase di gara, ovvero quando verranno invitato gli operatori qualificati nella prima fase, verrà concessa la possibilità di partecipare ad una sola procedura per singola Area di Servizio (Castagnolo Ovest e Melara), o se invece le due AdS verranno considerate come unico lotto.</p>	<p>L’Operatore Economico può presentare offerta per uno o entrambi i lotti</p>
<p>Si chiede se, volendo manifestare interesse a tutte e due le vostre sollecitazioni, per tutti i lotti e per tutte e sette le aree di servizio, sia da compilare e presentare documentazione unica per ciascuna sollecitazione (e quindi produrre la documentazione due volte) o per ciascuna stazione (e quindi produrla 7 volte).</p>	<p>Occorre presentare domande per ogni sollecitazione.</p>
<p>Si chiede cortesemente di specificare se l’operatore economico affidatario possa ricorrere al subappalto / subaffidamento. In caso di risposta affermativa, si chiede gentilmente di precisare quali attività non possano eventualmente essere oggetto di subappalto / subaffidamento. Si chiede altresì se il concorrente abbia l’obbligo di dichiarare l’intenzione di ricorrere al subappalto / subaffidamento entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura competitiva, come individuato nella relativa sollecitazione. Infine, in caso di risposta affermativa, si chiede gentilmente di confermare che le seguenti attività possano essere oggetto di subappalto / subaffidamento: progettazione, installazione e manutenzione dei punti di ricarica.</p>	<p>Il presente quesito, non riguardando le modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla sollecitazione non è allo stato pertinente</p>